



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 1° marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 39/2022. Elenco esperti crisi di impresa (art. 3 d.l. n. 118/2021)

L'Ordine di Milano chiede se il socio di una STP iscritta nella sezione speciale dell'Albo, avendo i requisiti, possa presentare domanda di iscrizione all'elenco esperti crisi di impresa per il tramite dell'Ordine di Milano dove è iscritto in qualità di socio della STP piuttosto che a quello di Lecce dove è iscritto come persona fisica.

In caso di risposta affermativa, l'Ordine chiede quali sono i nuovi adempimenti a carico dell'Ordine.

L'Ordine di Milano si riferisce all'iscrizione del professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, nell'elenco unico degli esperti indipendenti della composizione negoziata di cui all'art. 3 d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2021 istituito presso le CCIAA di ciascun capoluogo di regione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 118/2021 la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti è presentata agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti l'iscrizione.

Per i Commercialisti, si tratta, pertanto, degli Ordini in cui il professionista risulti iscritto in base al criterio individuato nell'art. 36, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 139/2005: come è noto, in forza di tale disposizione, il professionista è iscritto se ha la propria residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento. Occorre precisare inoltre, che l'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 139/2005 stabilisce che il professionista può essere iscritto in un solo Albo, in una sola sezione o in un solo elenco speciale e che l'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

Ne consegue che il professionista presenterà domanda di iscrizione all'Ordine di Lecce. Del resto, l'art. 3, comma 5, d.l. n. 118/2021 attribuisce all'Ordine in cui il professionista risulta iscritto sia la preliminare attività istruttoria, sia la successiva attività di aggiornamento dei dati dell'iscritto e le relative comunicazioni alla CCIAA che l'Ordine medesimo può esercitare in virtù delle prerogative che la legge professionale gli riconosce¹.

Cordiali saluti.


Rosario Giorgio Costa


Paolo Giugliano


Maria Rachele Vigani

¹ Cfr. art. 34 d.lgs. n. 139/2005.